

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FRANCO, FILETTI, MOLTISANTI, MANTICA  
e PISANÒ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1987

Riduzione a tre anni del vincolo quinquennale previsto  
dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica  
28 dicembre 1970, n. 1077

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ha introdotto la facoltà della pubblica Amministrazione di bandire concorsi circoscrizionali al fine di coprire posti vacanti in alcuni uffici periferici.

La norma - non v'è dubbio - è stata ispirata dalla necessità di coprire piante organiche di determinati uffici che rimanevano scoperti per essere poco ambiti dai vincitori di concorsi su base nazionale.

Il successivo articolo 33, invece, ha sancito: «Il personale nominato all'impiego a seguito dei concorsi circoscrizionali di cui all'articolo 6 non può essere trasferito

nè distaccato ad uffici aventi sedi in circoscrizione diversa da quella per la quale ha concorso prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilità da comunicare all'interessato».

L'interpretazione di quest'ultima norma esasperatamente restrittiva e distorta da parte dell'Amministrazione della giustizia - che ne ha anzi illegittimamente svuotato la sua *ratio* con il decreto ministeriale del 23 aprile 1982, modificato dal successivo decreto del 24 maggio 1982, che ha introdotto una abbondante deroga al rigoroso divieto di mobilità - ha determinato, in seno al numerosissimo personale interessato, pro-

fondo malcontento e notevoli disagi di ordine morale, economico e finanziario.

Ciò premesso, si ribadisce che dalla pura e semplice interpretazione letterale del testo della norma sopra citata si ricava agevolmente che il senso autentico da attribuire all'articolo 33 è quello di garantire, principalmente, il dipendente, nei cui confronti ha congelato o, per meglio dire, ha posto in uno stato di quiescenza per ben cinque anni quel generale potere attribuito all'Amministrazione di effettuare trasferimenti, salvo la sopravvenienza di gravi motivi di incompatibilità da comunicarsi all'interessato.

In pratica, lo ha reso «inamovibile» rispetto ad iniziative autonome di trasferimento da parte della Amministrazione per esigenze anche temporanee di altri uffici (trasferimento d'ufficio).

La norma, dunque, così come testualmente formulata, non lascia spazio ad altre e comunque diverse interpretazioni, nel senso che la limitazione del trasferimento dopo il quinquennio vale solo e soltanto per l'Amministrazione.

Il vincolo, perciò, non investe anche il dipendente, il quale legittimamente potrebbe evidenziare mediante opportuna domanda di trasferimento, una volta pubblicati i posti presso sedi di altri distretti, la sua disponibilità ad essere trasferito, prima ancora che la pubblica Amministrazione possa esercitare, essendo decorsi cinque anni di effettivo servizio, il suo potere di trasferimento.

D'altro canto, la deroga posta in calce allo stesso articolo comprova siffatta interpretazione autentica dell'articolo 33.

La norma, infine, solleva anche dei seri dubbi circa la sua legittimità.

Infatti, se si dovesse accogliere la tesi o meglio l'interpretazione secondo la quale l'articolo 33 conterrebbe un divieto esclusivamente a carico del dipendente di non poter chiedere e quindi ottenere il trasferimento, ciò, in quanto la norma è stata ispirata esclusivamente da prevalenti fini di interesse pubblico, non si capirebbe e, soprattutto, non si concepirebbe la modifica introdotta con il citato decreto ministe-

riale del 24 maggio 1982, che testualmente recita: «Il tempo trascorso in congedo o in aspettativa per richiamo alle armi, per motivi di salute collegabili ad infermità dipendenti da causa di servizio, in aspettativa cumulo o permessi sindacali, in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, in posizione di comando presso altre Amministrazioni o enti pubblici, in distacco presso la stessa Amministrazione, in posizione di fuori ruolo, è computato per intero ai fini del compimento del periodo quinquennale di servizio obbligatorio da prestare per essere trasferiti ad uffici aventi sedi in circoscrizioni diverse da quelle di prima destinazione.

Il periodo trascorso in astensione obbligatoria sarà valutato una sola volta.

La scadenza del vincolo quinquennale deve avvenire entro la data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale che riporta i posti vacanti».

Il provvedimento di che trattasi, introducendo in buona sostanza una deroga alla «inamovibilità» del dipendente, ha determinato conseguentemente la nullificazione dei fini di interesse pubblico perseguiti, originariamente, dalla norma.

Infatti, il rigoroso divieto di mobilità verrebbe meno in presenza di un comando o di un distacco.

Il che ovviamente contrasta clamorosamente con la *ratio* dell'articolo 33 e, conseguentemente, rende vano il ricorso ai concorsi circoscrizionali previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica citato.

A questo punto non può dubitarsi che qualunque interpretazione si voglia dare dell'articolo 33, questa non ha più grande importanza dato che il citato decreto ministeriale ha provveduto ad aggirare e a vanificare il divieto che il legislatore ha sanzionato con la predetta norma.

Logica conseguenza, stante i copiosissimi casi di applicazione dei comandi, dei distacchi sindacali, dei distacchi presso la stessa pubblica Amministrazione, è stata la palese disparità di trattamento che si è venuta a creare nell'ambito del personale medesimo

assunto con l'obbligo del vincolo quinquennale di permanenza.

Ma non è tutto!

Il decreto ministeriale citato è inoltre inficiato da insanabili vizi di illegittimità laddove omette clamorosamente di contemplare, ai fini della maturazione del quinquennio, il congedo ordinario o straordinario, per malattia o per gravi motivi, l'assenza obbligatoria o facoltativa - ed è l'omissione più eclatante - per gravidanza e puerperio oltre il limite di una sola volta ed infine l'astensione dal lavoro ed i riposi giornalieri riconosciuti anche al padre a seguito della sentenza n. 1 della Corte costituzionale in data 14 gennaio 1987.

Trattasi - è superfluo specificarlo - di assenze imposte dalla legge che rispondono ad una obiettiva esigenza di natura sociale, che è quella di tutelare la madre ed il bambino nei loro momenti di maggiore difficoltà.

Tra l'altro, i suddetti periodi esercitano piena efficacia giuridica ed economica agli effetti della carriera e della pensione e sono considerati per espressa disposizione di legge «servizio effettivo».

Il contrasto normativo e la violazione di precetti costituzionali impongono la immediata declatoria di inoperatività del vincolo quinquennale di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, la cui sopravvivenza mortifica e pregiudica il personale assoggettato.

L'abolizione o quantomeno la riduzione a tre anni del vincolo (già adottata con legge 9 febbraio 1982, n. 33, nei confronti dei segretari giudiziari) è legittimata infine dal fatto che gli aumenti degli organici ed il potenziamento delle strutture a più riprese effettuati hanno fatto venire meno quella

situazione di emergenza negli uffici dell'Italia settentrionale, tanto cari al legislatore che ne garantì la funzionalità mediante il ricorso alla norma che statuí la coattiva permanenza.

Centinaia di posti per cancellieri, segretari, coadiutori e commessi vennero messi a concorso al fine di coprire quelle sedi, mentre si lasciavano agonizzare in una cronica carenza di personale i distretti dell'Italia meridionale, che finalmente oggi, dopo estenuanti proteste e scioperi, hanno convinto l'Amministrazione della giustizia ad avviare le relative procedure concorsuali.

Ma una siffatta politica di reclutamento del personale e della sua destinazione non può sfuggire a pesanti e legittime critiche da parte del personale giudiziario che, dopo anni di forzature e gravosa emigrazione, si vede defraudato irrimediabilmente di un suo sacrosanto diritto: il trasferimento presso sedi dell'Italia del sud, o comunque viciniori alle residenze familiari, che nel frattempo verranno assegnate ai nuovi vincitori che non arriveranno sicuramente da Milano, Torino, Genova, eccetera.

Sarebbe stato quantomeno opportuno e doveroso, anzi un atto dovuto, verso quel numeroso personale, che, con coraggioso slancio ed abnegazione nel lavoro, ha lasciato per lontane destinazioni coniuge e prole, con la fiduciosa speranza di una futura e premiale ricongiunzione, prevedere almeno una riserva di posti a suo favore.

Il che non è stato!

Si è perciò predisposto il presente disegno di legge nella convinzione di eliminare una grave ingiustizia ed al tempo stesso per assicurare un eguale ed uniforme trattamento in materia di trasferimenti.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1

1. Il vincolo quinquennale previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni ed integrazioni, è ridotto ad anni tre ai fini del trasferimento ad altre circoscrizioni.

### Art. 2.

1. I cancellieri, segretari, coadiutori e commessi assunti in servizio prima dell'entrata in vigore della presente legge potranno beneficiare della disposizione di cui all'articolo 1.

### Art. 3.

1. È abolita ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.